

Non può però rifiutare il soggiorno nel suo circondario agli esteri, che si legittimano sul loro diritto di pertinenza, od almeno dimostrano di aver fatti i passi necessari per ottenere tale legittimazione, fintanto che conducono coi loro attinenti una vita incensurabile e non sono a carico della pubblica beneficenza.

Art. IV. La sfera d'azione d'un Comune è doppia, cioè:

- a) indipendente, e
- b) delegata.

Art. V. L'indipendente, cioè quelle sfera d'azione, entro la quale il Comune, osservando le leggi dell'impero e provinciali, può liberamente ordinare e disporre, abbraccia in generale tutto ciò, che tocca più da vicino gli interessi del Comune e che esso può, entro i suoi confini, provvedere ed eseguire colle proprie sue forze.

In tali sensi appartengono specialmente a questi affari:

1. la libera amministrazione della sua sostanza e degli affari relativi al suo nesso comunale;
2. la cura per la sicurezza della persona e della proprietà;
3. la cura per la conservazione delle strade comunali, dei sentieri, delle piazze e dei ponti, come pure per la sicurezza e facilità del passaggio sopra strade ed acque, nonchè la polizia campestre;
4. la polizia delle vettovaglie e la sorveglianza dei mercati e specialmente dei pesi e delle misure;
5. la polizia sanitaria;
6. la polizia sulla gente di servizio e sui lavoranti, nonchè l'esercizio del regolamento della servitù;
7. la polizia sulla moralità;
8. gli affari dei poveri e la cura degli stabilimenti di beneficenza comunali;
9. la polizia delle fabbriche e del fuoco, l'esercizio del regolamento sulle fabbriche e l'accordare i permessi di polizia per le stesse;
10. l'influenza, da regolarsi dalla legge, sulle scuole medie, mantenute dal Comune, nonchè sulle scuole popolari: la cura per l'erezione, il mantenimento o la dotazione di quest'ultime, con riguardo ai patronati scolastici ancora esistenti;
11. il tentativo d'accomodamento di parti litiganti a mezzo di uomini di fiducia eletti dal comune.
13. l'effettuazione di aste volontarie di cose mobili.

Per viste superiori di Stato possono, in via di legge, essere assegnati in singoli Comuni a speciali organi governativi, determinati affari di polizia locale.

Art. VI. La sfera d'azione delegata dei Comuni, cioè l'obbligo degli stessi di cooperare agli scopi della pubblica amministrazione, viene stabi-